

**G/2914/6/9**

[VATTUONE](#), [CALEO](#), [VACCARI](#), [BROGLIA](#), [LAI](#), [FILIPPI](#), [VALENTINI](#), [BERTUZZI](#), [ALBANO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premessò che:

la pesca dilettantistica in mare, nelle sue articolazioni di pesca sportiva e pesca ricreativa rappresenta il complesso degli appassionati praticanti tali attività a scopo non commerciale;

in Italia vi sono centinaia di migliaia di appassionati che praticano la pesca sportiva e ricreativa: il numero dei pescatori dilettanti italiani in mare è stimato oggi in circa 1 milione di unità (Fonte: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Censimento 2010);

i pescatori dilettanti non effettuano prelievo di pesca a scopo di vendita, né intaccano in maniera sensibile le risorse ittiche, anche in considerazione dei mezzi e delle tecniche da loro adoperati;

considerato che:

l'articolo 13 del disegno di legge in esame reca delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva in mare, sulla base di alcuni principi e criteri direttivi specifici:

a) modificare la normativa in materia di pesca marittima per includere la pesca sportiva tra le attività di valorizzazione della risorsa ittica anche nell'ambito dei distretti di pesca – il cui riordino è previsto all'articolo 5 del disegno di legge;

b) prevedere un sistema di rilascio delle licenze sulla base di alcuni elementi specifici (tipo di pesca praticato, tipologia e dimensioni delle imbarcazioni utilizzate), anche ai fini di un censimento relativo al numero dei pescatori sportivi e alla quantità di pesce pescato;

c) adeguare alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968, che ad oggi regola la pesca sportiva in Italia;

d) il riassetto delle disposizioni vigenti in materia ai fini della semplificazione e dell'aggiornamento normativo;

ai sensi dell'articolo 3, comma 3, il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

rilevato che:

per procedere alla revisione della normativa in materia di pesca sportiva e ricreativa sembra necessario coinvolgere, in sede di elaborazione del decreto, le associazioni più rappresentative del settore, che possono in una appropriata sede istituzionale sostenere le esigenze dei soggetti coinvolti contribuendo all'adeguamento, semplificazione e aggiornamento della normativa dove necessario, sostenendo al contempo la liceità e permanenza delle disposizioni, ad esempio quelle relative agli attrezzi consentiti dagli articoli 138 e 140 del decreto del Presidente della Repubblica del 1968, nella normativa italiana, poiché già perfettamente coerenti con le norme comunitarie e in particolare con l'articolo 17 del regolamento comunitario 1967/2006,

impegna il Governo:

a) procedere alla istituzione di un Tavolo tecnico di confronto con le associazioni più rappresentative della pesca sportiva e ricreativa al fine di condividere i principi attuativi per l'elaborazione del decreto legislativo di riordino della normativa in materia di pesca sportiva.